



# COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 del 19/02/2016

OGGETTO :

**REGOLAMENTO SUL BARATTO AMMINISTRATIVO, AMMINISTRAZIONE E SERVIZIO DI CITTADINANZA ATTIVA - APPROVAZIONE**

Il Presidente ha convocato il **Consiglio Comunale** nella solita sala del Municipio, oggi **febbraio diciannove duemilasedici** alle ore **0** e minuti **0**, in seduta e sessione 03/03/2016, in adunanza di , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Sig. CERRA RAFFAELLO	CONSIGLIERE	X	
PASCUZZI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
MICHELE CHIODO	CONSIGLIERE	X	
PASCUZZI DOMENICO	CONSIGLIERE	X	
MONTORO VITTORIO	CONSIGLIERE	X	
LUCENTE MARIO	CONSIGLIERE	X	
ANTONELLA PASCUZZI	CONSIGLIERE	X	
COLOSIMO ANGELA RITA	CONSIGLIERE	X	
BUTERA ANDREA	CONSIGLIERE		X
GABRIELE GIUSEPPE GUIDO	CONSIGLIERE	X	
LARAIA EGIDIO ANTONIO ROSARIO	CONSIGLIERE		X
SIRIANNI ANGELO FRANCESCO SOVERIA MANNELLI CZ	CONSIGLIERE	X	
DOTT. SIRIANNI LEONARDO	CONSIGLIERE		X

**Totale 18 20**

Si dà atto che alla seduta del presente Consiglio Comunale:  Partecipa  Non Partecipa  
Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Paolo Lo Moro** il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
Il **Sig. CERRA RAFFAELLO** nella sua qualità di **Presidente** assume la presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce la proposta deliberativa e cede la parola al Cons. Michele Chiodo perché relazioni sul punto.

Interviene il **Cons. Michele Chiodo**, capogruppo di maggioranza, il quale premette che lo schema di Regolamento in discussione è stato oggetto di approfondimento in sede di Conferenza dei capigruppo. Si tratta di un Regolamento volto a favorire le politiche attive e la partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, alla gestione della cosa pubblica attraverso prestazioni di servizio, realizzative di interventi di pubblica utilità, che, attraverso il meccanismo del baratto amministrativo introdotto da una recente Legge di Stabilità e sperimentato già da diversi Enti, presta attenzione verso una fascia di popolazione in stato di disagio, consentendo, a determinate condizioni, una sorta di meccanismo compensativo. E' evidente che si tratta di forme di partecipazione da introdurre con oculatezza e gradualità, specie negli Enti che hanno assoluto bisogno di riscuotere per rispondere alle caratteristiche della nuova contabilità potenziata. D'altra parte, sia i criteri di selezione che la soglia finanziaria da destinare alla prospettiva di un "baratto amministrativo" sono demandate alla competenza della Giunta comunale in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione: nel momento, cioè, in cui si è in grado di soppesare la portata della praticabilità di questo istituto compensativo.

Lo stesso Consigliere Chiodo ammette che già in sede di Conferenza dei Capigruppo era emersa la presenza di talune criticità, che propone di emendare, ossia l'art. 7, comma 12, là dove sono delineati, in sequenza gerarchica, i criteri selettivi: rispettivamente alle lett. a), b) e c). Si privilegiano le associazioni; quindi si ha considerazione delle prestazioni individuali, ancorando la selezione al meccanismo reddituale estrapolabile dall'ISEE; il terzo criterio, quello riportato nella lett. c), fa riferimento all'ordine di acquisizione delle istanze al protocollo dell'Ente. In ordine alla lett. c), il Cons. Chiodo propone un emendamento nel senso di sostituire a quello previsto il criterio del sorteggio, da utilizzare anche quando si rendesse necessario selezionare a parità di condizioni nell'ambito dei criteri di cui alle lett. a) e b).

Interviene il **Cons. Angelo Sirianni**, il quale premette che un Regolamento come quello che si sta discutendo poggia su principi oggettivamente condivisibili, là dove si presta attenzione a famiglie in difficoltà economica. Tuttavia, prosegue il consigliere di minoranza, desta perplessità sia l'inclusione delle Associazioni in questo meccanismo compensativo – che creerebbe una difformità di trattamento rispetto alle altre Associazioni operanti sul territorio verso un corrispettivo di qualsiasi natura (es. fitto locale) -, sia la stessa trattazione del punto a soli pochi mesi dalla tornata elettorale, prestando il fianco a possibili strumentalizzazioni. Viceversa i nobili principi che informano questo regolamento inducono il Consigliere Sirianni a chiederne il ritiro dall'ordine del giorno della presente seduta al fine di consentirne una piena approvazione da parte della consiliatura che s'insedierà in esito alle ormai prossime consultazioni elettorali.

Chiede di replicare ed interviene nuovamente il **Cons. Michele Chiodo**, il quale si richiama nuovamente alla discussione pacifica affrontata nella Conferenza dei Capigruppo, dalla quale erano emersi con nitidezza sia i principi regolatori del Regolamento, sia la prudente tempistica di relativa attuazione. Peraltro, lo stesso regolamento, a giudizio del Cons. Chiodo, è perfettibile e si presta a quegli aggiustamenti dettati dall'esperienza nel frattempo maturata, sempre che le condizioni finanziarie dell'Ente – da leggere ormai in termini di "cassa" – lo consentiranno. Ribadisce la sua perplessità sull'ordine cronologico delle istanze di cui alla citata lett. c) e rinnova la proposta di emendamento col criterio dell'estrazione a sorte. Non riscontra, viceversa, ragioni di inopportunità rispetto alla scadenza elettorale, dal momento che il Regolamento poggia su principi generali oggettivamente condivisibili. D'altra parte, l'istituto della compensazione, sia pure nella sua natura di reciprocità del "dare-avere" è stata sempre pacificamente consentita.

Interviene il Sindaco, **avv. Giuseppe Pascuzzi**, il quale precisa come la motivazione del Regolamento non è la compensazione dei debiti, bensì l'esaltazione delle politiche attive e della partecipazione a fronte di interventi di pubblica utilità. Il meccanismo del baratto, peraltro non

lascia spazio a possibili strumentalizzazioni: il procedimento è in vero rigoroso e sfocia in un “patto di collaborazione”. I tempi di questa procedura – specie per la loro attinenza con la previsione di Bilancio – non sono oggettivamente in conflitto per la procedura elettorale prossima ventura. L’esigenza della maggioranza è quella di dare attuazione, attraverso questa possibilità introdotta dalla Legge di stabilità 2015, ad un obiettivo presente nel Programma di mandato: e cioè la promozione delle politiche attive e di partecipazione. Peraltro, ribadisce il Sindaco, l’enorme difficoltà finanziaria in cui versa l’Ente non crea un grosso spazio, ad oggi, all’attivazione del baratto amministrativo. Solo in sede di predisposizione del Bilancio di previsione armonizzato, che è di fatto un Bilancio di cassa, sarà possibile mettere la Giunta nelle condizioni di valutare la praticabilità, nell’esercizio, del meccanismo compensativo. Quanto detto, conclude il Sindaco, non apre spazi per speculazioni o per strumentalizzazioni dell’istituto, per cui non vede la ragione per un ritiro della trattazione della proposta deliberativa. Su impulso del Segretario Comunale, lo stesso Sindaco chiede di emendare l’art. 4, comma 2, lett. c) dello schema di Regolamento, sostituendo la dicitura “Essere iscritte nell’apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti (le associazioni sportive dovranno essere regolarmente registrate)” con la seguente: “Essere iscritte all’Albo comunale delle Associazioni”. Rilevando, da ultimo, un refuso nel testo della narrativa della proposta deliberativa nella parte in cui si fissa la soglia dello stanziamento di Bilancio destinato al baratto amministrativo (che, per regolamento, è invece demandata ad una valutazione della Giunta in uno con la predisposizione del Bilancio preventivo), il Sindaco ne chiede lo stralcio per l’evidente contraddizione con l’art. 10, comma 1.

Uditi gli interventi di cui sopra, il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta di ritirare il presente punto dalla trattazione nell’odierna seduta consiliare, formulata e motivata dal Cons. Angelo Sirianni.

La votazione, resa per alzata di mano, ha il seguente esito: Voti favorevoli: due (Gabriele e Sirianni A.) – contrari: otto.

In esito alla predetta votazione, il Presidente del Consiglio dichiara il rigetto della proposta di ritiro. Quindi sottopone a votazione la proposta di maggioranza, concernente due emendamenti al testo dello schema di regolamento ed uno stralcio di parte della narrativa.

Si sottopone ai voti l’emendamento dell’art. 7, comma 12, lett. c) con la sostituzione della dicitura “Ordine di presentazione delle domande al protocollo” con la seguente: sorteggio”.

La successiva votazione riporta il seguente esito: Voti favorevoli all’emendamento: otto – contrari due (Gabriele e Sirianni A.).

Si sottopone ai voti l’emendamento dell’art. 4, comma 2, lett. c) con la sostituzione della dicitura “Essere iscritte nell’apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti (le associazioni sportive dovranno essere regolarmente registrate)” con la seguente: “Essere iscritte all’Albo comunale delle Associazioni”.

La successiva votazione riporta il seguente esito: Voti favorevoli all’emendamento: otto – contrari due (Gabriele e Sirianni A.).

Si sottopone ai voti lo stralcio della parte della narrativa, segnalata dal Sindaco quale evidente refuso per incompatibilità con l’art. 10, comma 1, del Regolamento.

La successiva votazione riporta il seguente esito: Voti favorevoli allo stralcio: otto – contrari due (Gabriele e Sirianni A.).

Il Presidente del Consiglio dispone la votazione sulla proposta deliberativa emendata a seguito delle votazioni di cui sopra.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che l’art.24 della legge n.164 del 2014 “Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio”, disciplina la possibilità che i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la

riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati e testualmente recita: *“I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.”*;

**ATTESO** che gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano;

**RILEVATO** che la situazione economica di grave crisi che sta attraversando il Paese e il nostro territorio ha determinato per alcune fasce sociali di cittadini anche l'impossibilità di pagare i tributi comunali;

**CONSIDERATO** altresì che alcuni cittadini possono svolgere servizi di pubblica utilità al fine di poter adempiere ai propri obblighi tributari nei confronti del Comune e di ripagare con proprie prestazioni i contributi che l'ente comunale ha loro elargito per sostegno sociale;

**RAVVISATO** che l'art. 24 della suddetta legge consente all'Ente di applicare riduzioni a fronte di servizi di pulizia strade e aree a verde e altri tipi di interventi indicati nel suddetto articolo;

**PRECISATO** che il Comune di Soveria Mannelli, di estesa superficie e dal territorio ripartito tra capoluogo e frazioni, a fatica riesce a garantire la corretta manutenzione e pulizia delle strade e piazze, in relazione anche alla difficile situazione economica;

**RILEVATO** oltremodo che è intenzione di questa Amministrazione attuare le disposizioni del suddetto articolo 24 consentendo ad una parte di contribuenti che si trovano in difficoltà economiche, o che hanno ottenuto per situazione di bisogno aiuti finanziari, di poter assolvere al mancato pagamento dei tributi già scaduti o per ripagare l'ente mediante una loro prestazione di pubblica utilità indirizzata agli interventi che l'Amministrazione individui nel territorio comunale;

**CONSIDERATO** che tale forma di intervento, denominato *“baratto amministrativo”*, offre un doppio vantaggio in quanto da un lato, i contribuenti in difficoltà, potrebbero assolvere ai propri doveri e dall'altro, il Comune può usufruire di forza lavoro, in un periodo in cui scarseggiano risorse, le assunzioni sono bloccate ed i risparmi e tagli nella gestione amministrativa rendono determinate attività di difficile soddisfacimento;

**RITENUTA** l'opportunità anche per il bene della vita, di ridare dignità a chi, per le contingenti e transitorie situazioni di emergenza, è costretto a chiedere frequenti aiuti o diventare frodatore fiscale non colpevole, dando loro la possibilità di mettersi a disposizione della propria comunità e di sentirsi utili a se stessi e agli altri;

**CONSIDERATO** infine che con tale forma di “*baratto amministrativo*” si potrebbe consentire a cittadini, disoccupati ed con un ISEE inferiore al minimo reddituale, che hanno tributi comunali non pagati fino all’anno 2015, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati, e che hanno ottenuto contributi come inquilini morosi non colpevoli negli ultimi tre anni, di svolgere attività di pulizia delle aree a verde o di manutenzione o interventi di decoro urbano a fronte del pagamento dei tributi;

**CHE**, pur nella ragionevole congettura che tali ruoli non regolarizzati in parte andranno iscritti tra i crediti non esigibili, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, occorre fissare un limite massimo complessivo nell’ambito del quale esercitare il baratto amministrativo;

**ATTESO** che tale limite è fissato dalla Giunta Comunale, prima dell’approvazione del Bilancio di Previsione, ai sensi dell’art. 7, comma 14, dell’approvando Regolamento;

**VISTO** lo schema di Regolamento comunale sul “Baratto Amministrativo”, Amministrazione e Servizio di Cittadinanza Attiva”, predisposto ai sensi dell’art.24 della L.164/2014 e ritenuto di sottoporlo ad approvazione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** l’art. 42 del D.Lgs.267/2000;

**CON VOTI** favorevoli otto e contrari due (Gabriele e Sirianni A.) espressi nei modi e nelle forme di legge

### **DELIBERA**

1. **Di approvare** il Regolamento sul “Baratto Amministrativo”, Amministrazione e Servizio di Cittadinanza Attiva, predisposto ai sensi dell’art.24 della L.164/2014 e composto di n.19 articoli, che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale, che, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l’amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell’art.118, ultimo comma, della Costituzione e dell’art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.
2. **Di disporre** la pubblicazione all’Albo pretorio On Line e la diffusione in luoghi pubblici dei contenuti e della possibilità di accesso al “*Baratto Amministrativo*”.



# **REGOLAMENTO SUL “**BARATTO** **AMMINISTRATIVO**”, AMMINISTRAZIONE E SERVIZIO DI CITTADINANZA ATTIVA (art. 118 cost. e art. 24 d.l. 133/2014)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **CAPO I -Disposizioni generali**

- Art. 1 (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (I cittadini attivi)
- Art. 4 (Requisiti per l’attivazione degli interventi)
- Art. 5 (Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici)
- Art. 6 (Ulteriori aree di intervento)

## **CAPO II – Procedure Amministrative**

- Art. 7 (Proposte di collaborazione)
- Art. 8 (Patto di collaborazione)
- Art. 9 (Il ruolo delle scuole)
- Art. 10 (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

## **CAPO III –Forme di sostegno**

- Art. 11 (Assicurazione)
- Art. 12 (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)
- Art. 13 (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti per gli interventi di cui all’art.5)
- Art. 14 (Autofinanziamento)
- Art. 15 (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

## **CAPO IV -Responsabilità e vigilanza**

- Art. 16 (Prevenzione dei rischi)
- Art. 17 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)
- Art. 18 (Clausole interpretative)
- Art. 19 (Entrata in vigore)

## CAPO I - Disposizioni generali

### Art. 1

#### Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art.118, ultimo comma, della Costituzione e dell'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e il recupero dei beni comuni urbani richieda la collaborazione corrisponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale, o nei casi in cui sia sollecitata dai cittadini stessi.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Il presente regolamento in particolare disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
5. Il cittadino attivo è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della realtà comunale, attore dello sviluppo locale.

### Art. 2

#### Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  - a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, conservazione, recupero e/o sviluppo, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
  - b) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura ed il recupero dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
  - c) Comune o Amministrazione: il Comune di **Soveria Mannelli** e nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
  - d) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
  - e) Baratto amministrativo: complesso delle forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione e dell'art. 24 del D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Novembre 2014, n. 164, e in riferimento alle quali sono previsti benefici, agevolazioni ed esenzioni tributarie.
  - f) Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici: interventi volti alla protezione, conservazione, alla manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, aree in disuso e degradate o comunque da recuperare e mantenere ed immobili, per garantire e migliorare la loro fruibilità collettiva e qualità che rientrano nelle tipologie di cui all'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.

- g) Ulteriori aree di intervento: intervento di cura e di manutenzione dei beni comuni urbani immateriali e digitali.
- h) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani.
- i) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- j) Rete civica: lo spazio sul sito istituzionale dedicato al servizio di cittadinanza attiva per la pubblicazione di informazioni e notizie e la partecipazione a percorsi di condivisione.
- k) Servizio civico: l'attività svolta dai cittadini attivi ed avente ad oggetto gli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani o la loro gestione condivisa.
- l) Aree ed immobili pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

### **Art. 3** **I cittadini attivi**

1. L'intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani secondo quanto previsto dall'art. 24 D.L. n. 133/2014, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di recupero dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. I patti di collaborazione di cui al successivo art.7 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
4. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
5. Gli interventi di cura e recupero dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

### **Art. 4** **Requisiti per l'attivazione degli interventi**

1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) Essere residenti nel Comune di **Soveria Mannelli**;
  - b) Età non inferiore ad anni 18;
  - c) Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
  - d) Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale.
2. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali di cui all'art. 3 secondo comma del presente regolamento i requisiti richiesti sono:

- a) Sede legale nel Comune di **Soveria Mannelli**;
  - b) Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di **Soveria Mannelli**;
  - c) Essere iscritte nell'apposito Albo comunale delle Associazioni.
3. I cittadini attivi impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.
4. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di **Soveria Mannelli**.

## **Art.5**

### **Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici**

1. Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:
- a) integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
  - b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
2. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:
- a) Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
  - b) Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;
  - c) Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
  - d) Pulizia dei locali di proprietà comunale;
  - e) Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;
  - f) Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc..

## **Art.6**

### **Ulteriori aree di intervento**

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali.
2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi sociali viene promossa per attivare processi di generazione e cura di beni comuni materiali, immateriali e digitali.
3. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

## CAPO II –Procedure Amministrative

### Art.7 - Proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
  - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
  - b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi forniti.
4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
5. La proposta di collaborazione dovrà indicare:
  - a) Generalità complete del proponente (singolo o associato);
  - b) Possesso dei requisiti richiesti, Attività
  - c) servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività
  - d) servizio da svolgere nell'ambito delle attività
  - e) servizi previsti dal presente Regolamento,
  - f) Disponibilità in termini di tempo,
  - g) Eventuali attrezzature da mettere a disposizione.
6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione degli uffici per UNA PRIMA valutazione TECNICA E FINANZIARIA della proposta stessa in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente.
7. La struttura procedente, sulla base delle valutazioni acquisite, predispone tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e la sottopone al vaglio della Giunta.
8. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per procedere la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni, previa informativa alla Giunta Comunale.
9. La proposta di collaborazione è sottoposta al vaglio della Giunta, che definisce anche la tipologia, l'entità e le condizioni per l'applicazione a ciascun servizio della riduzione/esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art.24 del D.L.133/2014 e/o le eventuali forme di sostegno del Comune negli altri casi.
10. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude, se necessario ai sensi del successivo art.8, con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile.
11. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.
12. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento. In tal caso le proposte verranno selezionate utilizzando i seguenti criteri (da intendersi in ordine gerarchico):
  - a. Richieste -proposte presentate da gruppi di cittadini-associazioni stabili e giuridicamente riconosciute;
  - b. Reddito I.S.E.E. del richiedente più basso: al fine di snellire l'iter burocratico i cittadini proponenti dovranno presentare una autocertificazione ad oggetto la quantificazione del reddito

I.S.E.E. Gli uffici comunali competenti procederanno in seguito a richiedere la certificazione anche attraverso controlli a campione;

c. sorteggio

13. In osservanza dei principi ispiratori del presente Regolamento:

- a) con particolare riguardo ai principi di amministrazione condivisa e cittadinanza attiva;
- b) nell'ottica di *favor* normativo verso l'impegno civico da parte dei cittadini e di aiuto concreto da parte dell'Amministrazione a favore delle persone e delle famiglie bisognose;
- c) per agevolare la programmazione economica dell'ente, dato che l'ammontare totale di agevolazioni tributarie o economiche sarà quantificato unitariamente;

L'Amministrazione può riservarsi la facoltà di prevedere altre forme di sostegno da parte del Comune a favore dei cittadini attivi applicando il presente anche per la compensazione di eventuali altri debiti dovuti da residenti o associazioni al comune a prescindere dal titolo che ha generato tali pendenze. Tali agevolazioni saranno determinate, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, dalla Giunta e i cittadini potranno beneficiarne purché in regola con il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento. Al fine di evitare la produzione di danni patrimoniali o di altro genere di Responsabilità amministrativa e contabile, la concessione di tali benefici potrà avere luogo soltanto se il progetto di collaborazione, approvato contestualmente dal Comune e dal cittadino attivo, presenterà nel complesso caratteri di economicità in capo all'Amministrazione.

14. La Giunta comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe, stabilisce l'importo massimo erogabile sia direttamente a titolo di sostegno a favore dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al presente regolamento, o indirettamente a titolo di esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art.24 del D.L.133/2014. In tal sede la Giunta definisce nel dettaglio anche i criteri e le quantificazioni su base oraria dei lavori da svolgere.

## **Art. 8 - Patto di collaborazione**

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del presente regolamento nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare.

## **Art. 9**

### **Il ruolo delle scuole**

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e di recupero dei beni comuni e per le attività di servizio civico.
2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

### **CAPO III -Forme di sostegno**

#### **Art. 10**

##### **Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali**

1. Entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe la giunta propone al consiglio comunale il montante massimo di quanto compensabile mediante l'attivazione del patto di collaborazione.
2. Le attività svolte nell'ambito del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dai regolamenti tributari vigenti.
3. Qualora il servizio civico sia svolto da una associazione o formazione sociale in alternativa alla riduzione/esenzione tributaria la giunta può decidere di concedere un contributo per il servizio svolto, per l'importo massimo di quanto dovuto a qualsiasi titolo dall'associazione stessa al comune (affitto di locali non pagato, costi per luce e gas anticipati dal comune ecc.).

#### **Art. 11**

##### **Assicurazione**

1. I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
2. Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali di cui all'art. 3 comma 2, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.
3. Il cittadino attivo/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

#### **Art. 12**

##### **Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale**

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal comune.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

### **Art. 13**

#### **Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti per gli interventi di cui all'art. 5**

1. Il patto di collaborazione individua il valore massimo della prestazione prestata sulla base della valutazione del servizio prestato effettuata dagli uffici comunali.

### **Art. 14**

#### **Autofinanziamento**

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le attività di servizio civico a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Il patto di collaborazione può prevedere:

- a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
- b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini.

### **Art. 15**

#### **Forme di riconoscimento per le azioni realizzate**

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative e spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

## **CAPO IV -Responsabilità e vigilanza**

### **Art. 16**

#### **Prevenzione dei rischi**

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.

3. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

#### **Art. 17**

#### **Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità**

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

### **CAPO V -Disposizioni finali e transitorie**

#### **Art. 18**

#### **Clausole interpretative**

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamate ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.
3. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, potrà fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente regolamento.

#### **Art. 19**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° **\$0035** del **19/02/2016**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>22/02/2016</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
--	--

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**Sig. CERRA RAFFAELLO**

Il Segretario Comunale  
**Dott. Paolo Lo Moro**

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale  
**Dott. Paolo Lo Moro**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del **\$0063** ; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.

---

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/03/2016 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **03/03/2016**

Il Segretario Comunale  
**Dott. Paolo Lo Moro**